

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA TOSCANA

- Sezione II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1681 del 2000, proposto dalla S.p.A. Vescovi
Renzo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Calogero e Piero Narese, presso il cui studio
e' elettivamente domiciliata, in Firenze, alla via dell'Oriuolo n.
20
contro
il Comune di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., non costituito
in giudizio
per la declaratoria
del diritto della Societa' ricorrente ad ottenere
dall'Amministrazione intimata il pagamento dei lavori
extraconvenzione realizzati presso la discarica della Bulicata,
cosi' come quantificati in lire 678.323.090 dalla propria fattura n.
98 dell'11 febbraio 2000, oltre ai relativi interessi legali
e per la conseguente condanna, previa immediata ingiunzione di
pagamento in via cautelare
dell'Amministrazione intimata alla corresponsione della somma
suddetta in favore della Societa' ricorrente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000 il dr. Roberto POLITI; udito altresì l'avv. C. Narese per la parte ricorrente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La pretesa da parte ricorrente avanzata con il presente gravame trae origine dalla convenzione, dalla medesima stipulata con la resistente Amministrazione comunale di Pistoia, avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione dell'ampliamento della discarica di Bulicata.

Di seguito alla proroga, disposta dal Comune, della gestione dell'impianto onde trattasi, assume parte ricorrente di essersi dovuta fare carico di oneri aggiuntivi rispetto a quelli dal titolo convenzionale originariamente contemplati; per l'effetto assumendo che siffatti maggiori importi, come sopra quantificati, debbano essere corrisposti dall'Amministrazione intimata, della quale viene conseguentemente chiesta la condanna al pagamento delle somme anzidette, previo accertamento della titolarità in capo alla Società Vescovi della pretesa patrimoniale onde trattasi.

L'Amministrazione resistente, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso, chiamato alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000

per la delibazione della proposta istanza cautelare, viene immediatamente ritenuto ai fini della decisione del merito - attesa la manifesta inammissibilita' del proposto gravame - secondo quanto previsto dagli artt. 21, VII comma e 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 3 e 9, comma I, della l. 21 luglio 2000 n. 205).

Le disposizioni ora citate consentono infatti all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la *manifesta* irricevibilita', *inammissibilita'*, improcedibilita' o infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa - alla medesima Camera di Consiglio fissata per la decisione dell'istanza cautelare - con "sentenza succintamente motivata".

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto *thema decidendum*) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Cio' preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la *manifesta inammissibilita'* del ricorso all'esame e' rappresentata dall'evidente *carezza di giurisdizione* dell'adito giudice amministrativo ai fini della cognizione della dedotta pretesa

patrimoniale.

Nel caso di contratti relativi alla costruzione e gestione di un'opera pubblica, va infatti distinto quanto attiene all'esercizio del pubblico servizio (e, quindi, alla gestione dell'opera che vi è funzionalmente collegata), e quanto pertiene, invece, alla sua costruzione e/o, come nel caso di specie, ad un momento successivo allo stesso avvio dei lavori commessi in appalto (trattandosi di domanda riguardante l'invocata remunerazione di oneri "aggiuntivi" rispetto a quanto dedotto nel rapporto convenzionale accessivo al titolo concessorio).

In tale ipotesi, pur confluendo in un unico procedimento di evidenza pubblica ed in un unico contesto negoziale, sono in effetti evidenziabili due distinti - quanto inassimilabili - rapporti giuridici, dei quali:

- l'uno, relativo all'affidamento dei lavori di costruzione dell'opera, alle cui controversie non possono applicarsi che le regole ordinarie di riparto della giurisdizione;
- l'altro (consecutivo e che presuppone l'avvenuta ultimazione e collaudo dell'opera), concernente lo svolgimento, in concessione, del pubblico servizio, alle cui controversie e vicende deve propriamente riferirsi la disposizione (derogatoria degli ordinari criteri di riparto) contenuta nell'art. 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

E' evidente che tutte (e solo) le controversie che riguardano lo svolgimento del rapporto relativo - come nella fattispecie - alla

gestione dell'opera funzionalmente destinata al pubblico servizio appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo; non anche quelle inerenti la costruzione, e certamente, non le altre relative all'adempimento di obbligazioni autonome che si affianchino agli obblighi inerenti l'esecuzione dell'opera (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 25 settembre 1996 n. 564).

Ne' a conclusioni diverse e' dato pervenire alla luce dell'entrata in vigore della normativa di cui alla l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende:

- a tutte le controversie in materia di pubblici servizi (cfr. art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dal I comma dell'art. 7 della l. 205 del 2000);
- ed alle "controversie relative a procedure di *affidamento di lavori, servizi o forniture* svolte da soggetti ... tenuti all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica ..." (cfr. art. 6 della citata legge 205 del 2000);

esulando comunque da siffatto ambito cognitivo le controversie

- quali appunto quella in esame - nelle quali venga in considerazione lo *svolgimento* (e quindi non l'*affidamento*) del rapporto concessorio concernente la costruzione e gestione di un'opera pubblica.

Il richiesto accertamento - con conseguenziale condanna - della

spettanza delle somme al cui pagamento e' preordinata l'odierna sollecitazione della tutela giurisdizionale riguarda quindi - direttamente - il rapporto convenzionale; ed, in specie, l'individuazione, nell'economia complessiva di quest'ultimo, dell'inerenza della pretesa patrimoniale reclamata in giudizio quale componente accessoria dello svolgimento di (obbligate) prestazioni aggiuntive rispetto a quanto dalle parti *in obligatione* dedotto: per l'effetto dovendosi confermare l'anticipata declinatoria di giurisdizione da parte dell'adito organo di giustizia amministrativa.

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II - immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi degli artt. 21, VII comma e 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 3 e 9, comma I, della l. 21 luglio 2000 n. 205), il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.

Così' deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre

2000, con l'intervento dei signori giudici

Dr. Eugenio LAZZERI - Presidente

Dr. Filippo MUSILLI- Consigliere

Dr. Roberto POLITI - Consigliere, estensore

F.to Eugenio Lazzeri

F.to Roberto Politi - estensore

F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

Depositata in Segreteria il 25 OTT. 2000

Firenze, li' 25 ott. 2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F.to Mara Vagnoli

Mm/b